

**Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione 244/2025/R/gas e 328/2025/R/gas**

**DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2024  
482/2024/R/GAS**

**MODIFICHE AL TIB E AL TISG E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER IL SESTO PERIODO DI INCENTIVAZIONE (6PI)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1317<sup>a</sup> riunione del 19 novembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione europea, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A, recante "Testo Integrato del Bilanciamento Gas", come da ultimo aggiornato (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale", come da ultimo aggiornato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2020, 45/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 45/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2022, 199/2022/R/gas (di seguito: 199/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 604/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 604/2023/R/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2024, 374/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2024/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 5 luglio 2024, 221/2024/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 221/2024/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei medesimi servizi;
- con il Regolamento 312/2014, la Commissione europea ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto. Tale codice, per quanto qui rileva:
  - all'articolo 11, comma 1, prevede che, al fine di favorire la liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine, l'autorità nazionale di regolamentazione può incentivare il gestore del sistema di trasporto a adottare azioni di bilanciamento in modo efficiente o a ottimizzare l'adozione di azioni di bilanciamento tramite lo scambio di prodotti standardizzati di breve termine;
  - all'articolo 22, ha definito un sistema "duale" di prezzi di sbilanciamento in cui il prezzo di sbilanciamento per utenti in posizione "lunga" è distinto dal prezzo di sbilanciamento per utenti in posizione "corta" e ha previsto che tali prezzi siano rispettivamente non inferiore e non superiore alla media dei prezzi registrati sui mercati all'ingrosso del gas naturale ponderata per i rispettivi volumi aumentata, ovvero diminuita, di un "piccolo aggiustamento"; in particolare, il comma 7 prevede che, fatte salve scelte diverse adeguatamente giustificate dal gestore del sistema di trasporto, il valore del piccolo aggiustamento non superi il dieci per cento della media dei prezzi registrati sui mercati all'ingrosso del gas naturale ponderata per i rispettivi volumi;
- in attuazione del Regolamento 312/2014, con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il TIB;
- con la deliberazione 72/2018/R/gas, l'Autorità ha approvato il TISG;
- con il TIB, l'Autorità ha definito, tra l'altro:
  - a) all'articolo 5, criteri di determinazione dei prezzi di sbilanciamento, tra cui figura l'applicazione del c.d. piccolo aggiustamento, pari a 0,108 €/MWh indipendentemente dai prezzi di mercato del gas naturale;
  - b) all'articolo 9, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento 312/2014, un sistema di incentivi finalizzato al perseguimento da parte del responsabile del bilanciamento di azioni per il bilanciamento della rete coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto, individuando a tal fine specifici indicatori di *performance*;
- gli indicatori di *performance* individuati all'articolo 9 del TIB sono:
  - a) p1, che misura l'errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna, effettuata dal responsabile del bilanciamento nel giorno precedente a quello di flusso;

- b) p2, che misura il rapporto, espresso in percentuale, fra la differenza dei prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas;
- c) p3, che misura l'utilizzo, per il bilanciamento della rete, di risorse nella disponibilità del responsabile del bilanciamento;
- d) p4, che misura lo scarto tra i volumi approvvigionati per il funzionamento del sistema e i volumi effettivamente necessari;
- e) p5, che misura i volumi approvvigionati anticipatamente per il funzionamento del sistema;
- in base all'articolo 9, comma 3, del TIB, la relazione tra gli indicatori di *performance* (p1...p5) e gli incentivi (I1...I5) ad essi associati è espressa in forma parametrica al fine di poter procedere, ove ritenuto necessario, ad aggiornare i parametri dell'incentivazione fermi restando i principi in base ai quali sono stati determinati;
- per ogni indicatore di *performance* è definita una funzione incentivo I (da I1 a I5), secondo la relazione parametrica di cui all'articolo 9, comma 3, del TIB;
- con la deliberazione 45/2020/R/gas, l'Autorità ha definito i parametri numerici degli incentivi, di cui all'articolo 9 del TIB, per il quarto periodo di incentivazione, dal 20 febbraio 2020 al 2 maggio 2022;
- con la deliberazione 199/2022/R/gas, l'Autorità ha definito i parametri numerici degli incentivi, di cui all'articolo 9 del TIB, per il quinto periodo di incentivazione, con riferimento al periodo 3 maggio 2022 – 31 dicembre 2023;
- con la deliberazione 604/2023/R/gas, l'Autorità ha previsto che i parametri di incentivazione del quinto periodo di incentivazione di cui alla deliberazione 199/2022/R/gas rimanessero validi fino all'adozione dei successivi provvedimenti in materia;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di modifiche e integrazioni alla disciplina del bilanciamento e del *settlement*, nonché al meccanismo di incentivazione per il sesto periodo di incentivazione del responsabile del bilanciamento (di seguito: 6PI).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito di detto procedimento, con il documento per la consultazione 221/2024/R/gas, in materia di bilanciamento, l'Autorità, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, ha illustrato alcune proposte di modifica dell'attuale assetto regolatorio motivate dal fatto che alcuni elementi di contesto possono:
  - a) da un lato, portare gli operatori a preferire il mantenimento di posizioni sbilanciate esponendo il sistema a un rischio più elevato;
  - b) dall'altro lato, richiedere un adeguamento dei meccanismi di incentivazione al fine di rafforzarne l'efficacia, anche riducendo l'esposizione del Responsabile del Bilanciamento (di seguito: RdB) a fattori esogeni, al di fuori del proprio controllo;
- gli elementi sub a) richiedono interventi finalizzati a potenziare l'incentivo all'auto-bilanciamento degli utenti; in sintesi, è stato prospettato che il piccolo aggiustamento

non avesse più un valore fisso, ma un valore variabile correlato all'onere di una operazione di finanziamento a breve termine corrispondente alla differenza tra i tempi di regolazione dei pagamenti relativi all'acquisto di gas presso il mercato centralizzato e i tempi di regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento. Infatti, l'attuale formulazione con numero fisso (pari a 0,108 €/MWh qualunque sia il prezzo del gas) può risultare, oltre determinati livelli di prezzo, inferiore al beneficio derivante da una strategia di "finanziamento" nel breve termine tramite vendite allo scoperto, in attesa di saldare la propria posizione "a bilanciamento" nel mese M+2 con l'RdB;

- gli elementi sub b) richiedono di valutare modifiche del sistema incentivante dell'RdB per il 6PI, che riguardano:
  - a) le integrazioni all'indicatore p2 volte ad individuare situazioni in cui può risultare arbitrario attribuire alla performance p2 un carattere di efficienza o di inefficienza, sulla base di target prefissati, come:
    - prezzi inferiori a 20 euro/MWh per i quali il valore target del 2% al di sotto del quale l'incentivo è positivo corrisponderebbero a differenziali di prezzo molto ridotti e tali da rendere le azioni dell'RdB potenzialmente inefficaci;
    - livelli di volatilità dei prezzi di mercato superiori al 12% (misurati secondo un nuovo indicatore di volatilità) che rendono la formulazione dell'incentivo I2 incongruente con la necessità dell'RdB di segnalare, con gli opportuni interventi sul mercato, situazioni di sbilanciamento del sistema;
  - b) le integrazioni all'indicatore p3 per tenere conto anche delle differenze tra volumi nominati e transitati che si generano fisiologicamente nell'esercizio dei sistemi interconnessi e che per loro natura non sono programmabili (di seguito: OBA) e il conseguente adeguamento della formulazione del termine  $\psi$  di cui comma 1.4, lettera f), del TIB;
  - c) l'articolazione, su base stagionale, della funzione I4 alla luce dell'andamento della *performance* p4 che evidenzia una marcata stagionalità: infatti, l'incentivo I4 è prevalentemente negativo nella stagione invernale e prevalentemente positivo (quindi poco sfidante) nei periodi estivi;
  - d) la rimodulazione più stringente dell'incentivo I5 che, sulla base delle evidenze legate all'andamento quasi sempre positivo della performance p5, è risultato sovradimensionato;
  - e) l'introduzione di un nuovo indicatore di performance p6, che definisce l'errore giornaliero nella previsione dei prelievi attesi relativamente ai punti di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) con frequenza di misura inferiore alla giornaliera, prevedendo, in prima applicazione, che il correlato incentivo I6 non assuma un valore cumulato annuo negativo;
  - f) la durata quadriennale del 6PI, al fine di dare più stabilità agli strumenti di incentivazione;
- con la consultazione 221/2024/R/gas, l'Autorità, in linea con l'obiettivo di perseguire la riduzione delle differenze fra prelievi giornalieri attesi ed effettivi oggetto dell'indicatore p6, ha altresì prospettato integrazioni alla disciplina dei profili di

prelievo di cui al TISG in base al quale i prelievi sono calcolati. Tali integrazioni prevedono:

- ad opera dell'RdB, che ne ha già la disponibilità, il miglioramento delle modalità di determinazione dei parametri attualmente contenuti nella formula di profilazione ed in particolare del fattore di correzione climatica  $W_{kr}$ ;
- l'integrazione della formula di profilazione di cui al comma 5.2 del TISG con l'aggiunta di un parametro  $q_k^{\%}$ , il cui valore sia determinato e pubblicato dall'RdB secondo le medesime tempistiche previste per il parametro  $W_{kr}$ , e differenziato in funzione di regione climatica, zona climatica, profilo di prelievo del PdR, e dimensioni del city gate cui il PdR appartiene;
- in particolare, l'introduzione del parametro  $q_k^{\%}$  è funzionale a tarare il prelievo profilato sulla base dell'andamento effettivo dei prelievi, rilevabile giornalmente presso i *city gate*, con l'obiettivo di cogliere con tempestività le evidenze che emergono in relazione alle dinamiche di consumo sia di carattere transitorio (come quelle connesse alle restrizioni al consumo di gas adottate nell'inverno 2022/2023, ovvero all'andamento dei prezzi), sia strutturali (connesse, ad esempio, a modifiche nei comportamenti di consumo o a risparmi legati all'efficientamento delle utenze);
- inoltre, in linea con quanto disposto per il parametro  $W_{kr}$ , il documento per la consultazione 221/2024/R/gas ha prospettato di attribuire all'RdB anche il compito di definire, previa consultazione, una metodologia del calcolo del nuovo parametro  $q_k^{\%}$  nel rispetto di alcuni criteri minimi volti ad assicurare un livello adeguato di trasparenza e prevedibilità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- alla consultazione sull'evoluzione della disciplina del bilanciamento hanno partecipato 22 soggetti, tra cui 5 associazioni di categoria;
- in merito alle modifiche proposte sul piccolo aggiustamento, emergono, in sintesi:
  - a) una generale condivisione circa l'opportunità di adeguare l'attuale formulazione potenziando l'incentivo all'auto-bilanciamento in capo agli operatori;
  - b) una diffusa preoccupazione circa l'onerosità e la complessità della formula proposta e la necessità di considerare il valore massimo del 10% del prezzo SAP previsto dal Regolamento 312/2014; in particolare è stato rilevato che il tasso considerato ai fini del calcolo del piccolo aggiustamento non è riproporzionato sulla base dell'effettiva asimmetria di regolazione dei pagamenti che si può estendere fino a 90 giorni;
  - c) la conseguente richiesta che eventuali nuove modalità di calcolo del piccolo aggiustamento siano:
    - definite con un congruo anticipo rispetto alla loro entrata in vigore al fine di poter essere correttamente recepite nei contratti di compravendita di gas;
    - improntate a criteri di semplicità e prevedibilità;
- in merito alle proposte di modifica del sistema incentivante dell'RdB per il 6PI, con riferimento:

- a) alla conferma dell'incentivo I1:
  - alcune associazioni rilevano un'assenza di miglioramenti nella performance p1 negli ultimi anni da cui discenderebbe la natura poco sfidante dei target di efficienza fissati;
- b) alle integrazioni all'indicatore p2:
  - la maggior parte dei soggetti non rileva particolari criticità nella misura in cui le modifiche non determinino un miglioramento artificiale delle performance dell'RdB senza un reale beneficio per il sistema;
  - l'RdB individua nel 10% la soglia dell'indicatore di volatilità dei prezzi di mercato oltre la quale le eventuali penalizzazioni determinate dall'incentivo I2 dovrebbero essere annullate;
- c) alle integrazioni all'indicatore p3 ed al conseguente adeguamento della formulazione del termine  $\Psi$ :
  - le risposte degli operatori mostrano un generale consenso;
  - alcune associazioni di categoria suggeriscono altresì di eliminare il parametro  $k_g$ , che riconosce un premio aggiuntivo nei giorni in cui la somma degli incentivi  $I2 + I3$  è positiva, al fine di finanziare altre aree di incentivazione;
- d) alla rimodulazione su base stagionale dell'incentivo I4:
  - le osservazioni sollevate evidenziano principalmente la variabilità, soprattutto nei mesi di aprile e ottobre, dell'indicatore p4 che assume valori massimi anche superiori a quelli invernali;
  - l'RdB propone di definire la stagione invernale come l'insieme dei mesi da ottobre ad aprile compresi, anziché da novembre a marzo compresi secondo la prassi dei 150 giorni invernali;
- e) alla rimodulazione dell'incentivo I5:
  - la maggioranza dei soggetti lo ritiene sbilanciato a favore dell'RdB, proponendo soluzioni più drastiche rispetto a quella consultata, ritenendo conclusa la fase sperimentale prevista alla sua introduzione;
  - l'RdB evidenzia come l'attuale livello di premialità risulti efficace ad incentivare interventi sul mercato per esigenze di sistema anticipati rispetto al giorno G ed evitare l'approvvigionamento del gas di sistema nel corso del giorno G;
- f) all'introduzione di un nuovo indicatore di performance p6 a cui è associato il nuovo incentivo I6:
  - le risposte degli operatori mostrano un generale consenso, sebbene alcune associazioni non condividano di eliminare eventuali penalizzazioni durante il primo anno di applicazione;
  - l'RdB ne valuta favorevolmente l'introduzione con alcune riserve circa il dimensionamento dei costi associati;
- g) alla durata quadriennale del 6PI:
  - emerge un sostanziale accordo, unitamente alla necessità di monitoraggio continuo per garantire che gli incentivi restino efficaci nel corso del periodo;

- dalla consultazione è emersa una pressoché unanime condivisione circa la prospettata introduzione del parametro  $q_k^{\%}$  ed è stata rimarcata l'esigenza del coinvolgimento degli utenti attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico nel quale l'RdB possa presentare le valutazioni sottostanti e condividere gli esiti dello studio, assicurando anche la massima trasparenza relativamente ai dati che permetteranno, durante l'analisi e a regime, il calcolo del  $W_{kr}$  stesso;
- un operatore ed un'associazione ritengono che il nuovo parametro  $q_k^{\%}$  debba essere utilizzato solo per la definizione dei prelievi attesi (ossia ai termini  $M_{UdB,k}^{prev}$  e  $Y_{UdB,k}^{prev}$  di cui al comma 11.1, lettere b) e c) del TISG) e non ai fini della definizione dei bilanci definitivi (si intendono i termini  $M_{UdB,k}$  e  $Y_{UdB,k}$  di cui al comma 12.1, lettera c), del TISG ed i corrispondenti termini dell'aggiustamento);
- alcuni soggetti prospettano ulteriori integrazioni alla disciplina del *settlement* che sembrerebbero prevedere l'utilizzo delle misure giornaliere del gas prelevato ai *city gate* al netto dei volumi allocati ai PdR misurati con dettaglio giornaliero al fine: (i) della profilazione dei consumi dei PdR misurati con frequenza mensile (PdR\_MM) e (ii) all'allocazione, in fase di bilanciamento, dei volumi residui ai PdR misurati con frequenza inferiore (PdR\_MY).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 374/2024/R/gas l'Autorità ha dato attuazione a quanto prospettato nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas in relazione all'approvvigionamento da parte dell'RdB dei quantitativi di gas per il servizio di default trasporto; tali integrazioni, come evidenziato dal medesimo documento per la consultazione 221/2024/R/gas, comportano la riformulazione della *performance* p4 al fine di considerare anche i volumi di gas approvvigionati e quelli consuntivati dal servizio di default trasporto.

**RITENUTO CHE, IN TEMA DI PICCOLO AGGIUSTAMENTO:**

- gli obiettivi esposti nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas siano perseguibili determinandone il valore secondo una percentuale variabile del SAP che approssimi l'onere di un finanziamento corrispondente, per durata, al periodo intercorrente tra la regolazione dei pagamenti relativi al bilanciamento da parte del GME e dell'RdB, pari a circa 90 giorni;
- sia pertanto opportuno modificare l'articolo 5, comma 1, lettera a), del TIB, prevedendo che:
  - a) il suo valore giornaliero sia pari ad una percentuale del SAP del giorno, calcolata considerando il medesimo tasso annuo di finanziamento adottato nelle condizioni del servizio di *default* trasporto, pari ad una media del tasso Euribor a 6 mesi, maggiorata di un tasso specifico di rischio pari al 2,93%, riproporzionato su un periodo di 90 giorni,

- b) la percentuale di cui al punto a) sia aggiornata su base semestrale (relativamente ai periodi dal 1° ottobre – 31 marzo e 1° aprile – 30 settembre di ogni anno). In particolare, l'aggiornamento viene effettuato nel caso in cui la media del tasso Euribor a 6 mesi evidenzii il superamento di una soglia pari a mezzo punto percentuale rispetto al valore preso in considerazione per il semestre in corso;
- sia opportuno, anche alla luce del riavvicinamento degli attuali livelli di prezzo ai valori medi del periodo precedente il 2022, prevedere che l'innovazione di cui al punto precedente non richieda di essere implementata con urgenza e possa decorrere da ottobre 2025, tenendo conto di quanto richiesto dagli utenti durante la consultazione, al fine di consentire loro di internalizzarne il valore nelle dinamiche commerciali degli scambi di gas all'ingrosso.

**RITENUTO CHE, IN TEMA DI SISTEMA INCENTIVANTE PER IL SESTO PERIODO DI INCENTIVAZIONE:**

- in relazione a quanto esposto del documento per la consultazione 221/2024/R/gas e tenendo conto delle osservazioni presentate dagli operatori intervenuti:
  - a) le *performance* p1 costanti nel tempo, contestualizzate nello scenario mutevole degli ultimi anni, evidenzino una risposta efficace alle crescenti difficoltà di previsione affrontate dall'RdB;
  - b) le integrazioni all'indicatore p2:
    - con riferimento all'indice di volatilità, siano formulate considerando un campione più rappresentativo dall'attuale realtà dei mercati che consideri gli ultimi 5 anni, in luogo del campione adottato per le stime del documento per la consultazione 221/2024/R/gas, dal 1° gennaio 2015;
    - non siano compatibili con il mantenimento del premio aggiuntivo nei giorni in cui la somma degli incentivi I2 + I3 è positiva, in quanto eventuali riduzioni delle penalizzazioni di I2 in giorni ad alta volatilità produrrebbero la medesima maggiorazione, ma con valori di I3 inferiori, corrispondenti a *performance* p3 peggiori;
  - c) le integrazioni all'indicatore p3 e il conseguente adeguamento della formulazione del termine  $\Psi$  riguardino volumi di gas di scarsa entità, afferenti agli OBA, che non modificano gli esiti complessivi degli indicatori p3 e p4;
  - d) la rimodulazione su base stagionale dell'incentivo I4 sia differenziata tra un periodo invernale, da ottobre ad aprile, e un periodo estivo, da maggio a settembre;
  - e) la rimodulazione dell'incentivo I5 consenta di mantenere gli obiettivi di minimizzazione degli interventi dell'RdB nella sessione *infraday* del comparto per l'Approvvigionamento del Gas di Sistema (AGS), liberando al contempo risorse per altre aree di incentivazione;
  - f) il nuovo indicatore di performance p6, simulato sui dati storici, evidenzii un andamento molto differenziato tra la stagione invernale e quella estiva ed estremamente variabile nei mesi di passaggio dalla prima alla seconda e viceversa;

- sia pertanto opportuno confermare sostanzialmente gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas, con alcune integrazioni che tengano anche conto delle osservazioni pervenute, prevedendo:
  - a) una rimodulazione dei parametri degli incentivi I4 e I6, secondo un'articolazione stagionale, con un periodo invernale, da ottobre ad aprile ed uno estivo, da maggio a settembre;
  - b) la stima dei parametri di volatilità relativi all'incentivo I2 sulla base delle quotazioni *day-ahead* e *whithin day* registrate sulla piattaforma EEX tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023;
  - c) la rimozione del premio aggiuntivo nei giorni in cui la somma degli incentivi I2 e I3 è positiva;
  - d) un *cap* all'incentivo per valori bassi dell'indicatore  $p_6$  (cioè a *performance* molto positiva), commisurato ad un valore medio del *delta in-out*, posto che esso non costituisca parte dei prelievi attesi che gli utenti sono tenuti a bilanciare;
- sia opportuno prevedere che il 6PI duri quattro anni (2025-2028) per dare adeguata stabilità allo strumento;
- sia altresì opportuno prevedere che l'incentivo I6 sia oggetto di nuova implementazione a titolo sperimentale e che pertanto possa essere oggetto di una successiva rivalutazione alla luce dei primi risultati ottenuti; e che allo scopo di consentire all'RdB di implementare i nuovi algoritmi utili al miglioramento della *performance*, il medesimo incentivo I6, durante il primo biennio (2025-2026), non possa assumere valori cumulati annui negativi.

**RITENUTO CHE, IN TEMA DI INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROFILI DI PRELIEVO DI CUI AL TISG:**

- l'utilizzo del parametro  $q_k^{\%}$  ai soli fini della definizione dei prelievi attesi (e non anche dei prelievi effettivi) comporti una meno accurata ripartizione mensile dei volumi afferenti ai PdR\_MY e ai PdR\_MM che non sono stati misurati esattamente all'inizio e al termine di ciascun mese; ciò a sua volta ha effetti sulla compensazione economica degli scostamenti mensili fra prelievi misurati ed allocati (termine  $\Delta_{UdB,m}^{IO}$  di cui al comma 16.1 del TISG); non vi sono invece effetti economici circa i PdR\_MM che sono misurati all'inizio e al termine di ciascun mese;
- tuttavia, quanto prospettato in consultazione evidenzia l'opportunità che il parametro  $q_k^{\%}$  sia eventualmente utilizzato ai fini della definizione dei prelievi attesi già nelle more dell'adeguamento dei sistemi informativi del Gestore del SII;
- le proposte pervenute in consultazione che prevedono l'utilizzo dei volumi transitati presso ciascun *city gate* ai fini dell'allocazione dei quantitativi di gas agli UdB implicino le medesime criticità di gestione del *delta in-out* e dei connessi rischi in capo agli utenti che l'assetto del *settlement* in vigore dal 2020 ha inteso superare;
- sia pertanto opportuno confermare quanto prospettato nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas in relazione all'introduzione del parametro  $q_k^{\%}$ , prevedendo altresì che esso, una volta definita dall'RdB la metodologia di

determinazione attraverso una procedura aperta ai soggetti interessati, trovi una prima immediata applicazione per la definizione dei prelievi attesi e che trovi piena applicazione al termine dell'adeguamento dei sistemi del Gestore del SII, entro il 1° ottobre 2025;

- sia altresì opportuno confermare quanto prospettato nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas in relazione al miglioramento delle modalità di determinazione dei parametri attualmente contenuti nella formula di profilazione ed in particolare del fattore di correzione climatica  $W_{kr}$

## DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche al TIB, articolo 1:
  - a) al comma 4, la lettera c) è soppressa;
  - b) al comma 4, lettera e) e lettera o), dopo le parole “comma 2.6” sono aggiunte le seguenti parole “e del comma 2.8, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2.7”;
  - c) al comma 4, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti lettere:
    - “q)  $V_{SdT}$  che rappresenta, per ciascun giorno gas, il totale dei prelievi attribuiti al responsabile del bilanciamento in relazione al servizio di default trasporto, corrispondenti al termine  $P_{UdB\ k}$  di cui al comma 12.1, lettera e), del TISG;
    - r)  $V_{SdT}^{Ep}$  che rappresenta, per ciascun giorno gas, i prelievi  $V_{SdT}$  relativi al periodo che intercorre fra la decorrenza di efficacia e la data di risoluzione del contratto di cui al comma 10.10;
    - s)  $T_{SdT}$  che rappresenta, per ciascun giorno gas, il volume approvvigionato ai sensi del comma 2.8, secondo modalità diverse da quelle definite ai sensi del comma 2.7;
    - t)  $OBA^{IM}$ ,  $OBA^{GNL}$ ,  $OBA^{IS}$  e  $OBA^{IP}$  che rappresentano i volumi di gas movimentati nell'ambito degli accordi di interconnessione di cui all'articolo 4 tra il responsabile del bilanciamento e, rispettivamente, le imprese di trasporto terze (IM), gli operatori di terminali di rigassificazione (GNL), le imprese di stoccaggio (IS) e i trasportatori esteri (IP);
    - u)  $IN_t$  è il totale dei prelievi dei *city gate* appartenenti all'insieme t, corrispondente al termine IN di cui al comma 13.1 del TISG;
    - v)  $P_t$  è il totale dei prelievi attribuiti agli UdB, incluso il fornitore del SdT, corrispondente al termine  $P_{PREMI, UdB, k}$  di cui al 12.1, lettera c, del TISG, ai fini della determinazione del disequilibrio di competenza, in relazione ai *city gate* appartenenti all'insieme t;

- w)  $t$  è l'insieme dei *city gate* appartenenti alle medesime regione e zona climatica. Nel caso di *city gate* cui afferiscono punti di riconsegna della rete di distribuzione appartenenti a diverse zone climatiche, il *city gate* si intende compreso nell'insieme  $t$  riferito alla zona climatica alla quale appartengono i punti di riconsegna della rete di distribuzione aventi cumulativamente il maggior consumo annuo.  $T$  indica il complesso degli insiemi  $t$ ”;
2. di apportare le seguenti modifiche al TIB, articolo 5:
- a) al comma 5.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- “a) il valore del piccolo aggiustamento è pari a:
- $$\min \left[ 10\%; 0,75\% + 0,25 \times \frac{\text{int}(2 \times \overline{EUR}_{6m})}{2} \right] \times SAP$$
- dove:
- $\overline{EUR}_{6m}$  è il valor medio, arrotondato al secondo decimale, del tasso Euribor a sei mesi, rilevato nei mesi di febbraio, per il successivo semestre estivo, e di agosto, per il successivo semestre invernale;
- $\text{int}$  è un operatore che arrotonda il valore all'intero percentuale più vicino;”;
- b) al comma 5.1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:
- “e) il responsabile del bilanciamento aggiorna con frequenza semestrale il valore della percentuale applicata al SAP ai fini del calcolo del piccolo aggiustamento di cui alla precedente lettera a), valido per i periodi dal 1° ottobre – 30 marzo e 1° aprile – 30 settembre di ogni anno.”;
3. di apportare le seguenti modifiche al TIB, articolo 9:
- a) al comma 9.2 le parole “Sono calcolati i seguenti indicatori giornalieri di performance  $p_k$  ( $k=1, 2, 3, 4$  e  $5$ )” sono sostituite con le parole “Sono definiti i seguenti indicatori giornalieri di performance  $p_k$  (con  $k$  da 1 a 6)”;
- b) al comma 9.2, lettera a), è aggiunto il seguente testo “(%)”;
- c) al comma 9.2, lettera b), la formula “ $p2 = \frac{\max(TSOPb; SAP) - \min(TSOPs; SAP)}{SAP}$ ”, è sostituito da:
- “ $p2 = [\max(TSOPb; SAP) - \min(TSOPs; SAP)] / \max(20; SAP)$  (%)”;
- d) al comma 9.2, lettera b), la formula “ $p3 = |S^{op} + LP^d - LP^e|$ ” è sostituita dalla seguente:  $p3 = |S^{op} + OBA_{IM} + OBA_{Lng} + OBA_{IS} + OBA_{IP} + LP^d - LP^e|$ ”;
- e) al comma 9.2, lettera d), la formula “ $p4 = |O_T^M - (\Psi + LP^d - LP^e)|$ ” è sostituita dalla seguente “ $p4 = |O_T^M + T_{SDT} - (\Psi + LP^d - LP^e) - (V_{SDT} - V_{SDT}^{Ep})|$ ”;
- f) al comma 9.2, è aggiunta la seguente lettera:

“f) errore nella previsione dei prelievi attesi relativamente ai punti di riconsegna con frequenza di misura inferiore alla giornaliera:

$$p6 = \sum_{t=1}^T |P_t - IN_t| \quad (\text{Mmc});$$

- g) al comma 9.3 le parole “Sono calcolati gli incentivi giornalieri  $I_k$ , associati a ciascun indicatore di performance  $p_k$ ” sono sostituite dalle seguenti “Sono calcolati, per ciascun giorno gas  $g$ , gli incentivi giornalieri  $I_{k_g}$ , associati al valore giornaliero  $p_{k_g}$  di ciascun indicatore di *performance*  $p_k$ ” e nella formula i termini “ $I_k$ ” e “ $p_k$ ” sono sostituiti rispettivamente con i termini “ $I_{k_g}$ ” e “ $p_{k_g}$ ”;

- h) il comma 9.5 è sostituito dal seguente:

“9.5 Successivamente alla pubblicazione del bilancio definitivo per ciascun anno solare, il responsabile del bilanciamento determina e comunica all’Autorità e alla Cassa il valore di IA di cui al precedente comma.”;

4. di apportare le seguenti modifiche al TIB, articolo 11:

- a) al comma 11.5, le parole da “, con dettaglio giornaliero e mensile,” sono rimosse, dopo la parola “valori” è aggiunto il termine “ $p_{k_g}$ ” e dopo la parola “incentivi” è aggiunto il termine “ $I_{k_g}$ ”;

- b) dopo il comma 11.7 è aggiunto il seguente comma:

“11.8 Il responsabile del bilanciamento pubblica entro il quinto giorno lavorativo di settembre e di marzo di ogni anno il valore della percentuale applicata al SAP ai fini del calcolo del piccolo aggiustamento di cui al comma 5.1, nonché il valore del termine  $\overline{EUR}_{6m}$ .”;

5. di prevedere che le modifiche introdotte:

- a) ai punti 1, 3 e 4, lettera a), entrino in vigore a partire dal 1° gennaio 2025;  
b) ai punti 2 e 4, lettera b) entrino in vigore a partire dal 1° ottobre 2025;

6. di definire nell’Allegato 1 al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettere a) e b) del TIB, i parametri per il calcolo degli incentivi, nonché i criteri di calcolo dell’ammontare complessivo annuale IA, per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028;

7. di modificare il TISG come segue:

- a) al comma 5.2, la formula:

$$p_{PROF,k}^{\%} = W_{kr} * \beta 1_{PROF} * c1_{i,j,k}^{\%} + \beta 2_{PROF} * c2_k^{\%} + \beta 3_{PROF} * t1_{j,k}^{\%} + \beta 4_{PROF} * c4_k^{\%},$$

è sostituita con la seguente:

$$p_{PROF,k}^{\%} = W_{kr} * \beta 1_{PROF} * c1_{i,j,k}^{\%} + \beta 2_{PROF} * c2_k^{\%} + \beta 3_{PROF} * t1_{j,k}^{\%} + \beta 4_{PROF} * c4_k^{\%} + q_{kriud}^{\%};$$

ed è aggiunto il seguente alinea:

- “-  $q_{kriu d}^{\%}$  è un valore percentuale di taratura associato al giorno  $k$ , alla regione climatica  $r$ , alla zona climatica  $i$ , alla categoria d’uso del gas  $u$  e alla classe di dimensione  $d$  del *city gate* cui appartiene il PdR”;
- b) al titolo dell’articolo 6 è aggiunto il seguente testo “*e valore percentuale di taratura  $q_{krip d}^{\%}$* ”;
  - c) al comma 6.1 è aggiunto il seguente capoverso “Il valore percentuale  $q_{kriu d}^{\%}$  è funzionale alla taratura del prelievo profilato sulla base dell’andamento effettivo giornaliero dei prelievi misurati in uscita dalla rete di trasporto con l’obiettivo di cogliere con tempestività le evidenze che emergono sulle dinamiche di consumo sia di carattere transitorio che strutturali. Il valore di  $q_{kriu d}^{\%}$  relativo ad un giorno gas  $k$  è, eventualmente, differenziato per regione climatica  $r$ , zona climatica  $i$ , categoria d’uso del gas  $u$  del PdR e classe di dimensione  $d$  del *city gate* cui il PdR appartiene.”;
  - d) al comma 6.2 dopo le parole “la regione climatica  $r$ ” sono aggiunte le parole “e la classe di dimensione  $d$ ”;
  - e) al comma 6.3 le parole “il valore di  $W_{kr}$ ” sono sostituite dalle parole “i valori di  $W_{kr}$  e  $q_{kriu d}^{\%}$ ”;
  - f) il comma 6.4 è sostituito dal seguente “L’RdB definisce le metodologie di calcolo del valore di  $W_{kr}$  e  $q_{kriu d}^{\%}$  attraverso un procedimento aperto alle parti interessate, prevedendo il loro coinvolgimento anche in appositi tavoli tecnici ed assicurando trasparenza circa i dati e le informazioni utilizzati per lo sviluppo delle metodologie e per il calcolo dei predetti parametri, al fine di consentire da parte dei medesimi la possibilità di una adeguata prevedibilità. Nell’ambito della metodologia sono individuate le classi di dimensione  $d$  del *city gate* nel numero massimo di cinque. L’RdB pubblica sul proprio sito *internet* le metodologie utilizzate per il calcolo dei valori di  $W_{kr}$  e  $q_{kriu d}^{\%}$ .”;
  - g) al comma 9.1, lettera b) e c), al comma 10.1, lettera a) ed al comma 11.2, le parole “aggiornato sulla base del termine  $W_{kr}$ , determinato e pubblicato” sono sostituite dalle parole “aggiornato sulla base dei termini  $W_{kr}$  e  $q_{kriu d}^{\%}$ , determinati e pubblicati”;
  - h) al comma 19.1, lettera b), le parole “aggiornato sulla base del termine  $W_{kr}$ , determinato dall’RdB e pubblicato” sono sostituite dalle parole “aggiornato sulla base dei termini  $W_{kr}$  e  $q_{kriu d}^{\%}$ , determinati e pubblicati dall’RdB”;
8. di prevedere che il Gestore del SII adegui i propri sistemi informativi al fine di rendere efficaci le modifiche introdotte al TISG ai sensi del punto 7. entro il 1° ottobre 2025;
  9. di prevedere che sia posto pari a zero il valore percentuale di taratura  $q_{kriu d}^{\%}$ , nelle more della definizione, da parte dell’RdB, della metodologia per la sua

determinazione ai sensi dell'articolo 6 del TISG come modificato ai sensi del punto 7;

10. di prevedere che, qualora l'RdB definisca la metodologia per la determinazione del valore percentuale di taratura  $q_{kriud}^{\%}$  prima dell'adeguamento dei sistemi del Gestore del SII ai sensi del punto 2, il valore del  $q_{kriud}^{\%}$  trovi applicazione:
  - a) ai fini del calcolo delle partite fisiche giornaliere provvisorie di cui agli articoli 10 e 11 del TISG, dal momento della sua definizione;
  - b) ai fini del calcolo delle partite fisiche di aggiustamento dalla prima sessione di aggiustamento successiva all'adeguamento dei sistemi del Gestore del SII.
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del bilanciamento, al Gestore del SII e alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali;
12. di pubblicare il TIB e il TISG come modificati dal presente provvedimento;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*